

## REGOLAMENTO (CE) N. 2074/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Misure in vigore

- (1) Nel gennaio 1997, con regolamento (CE) n. 119/97<sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese in questione»). L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era pari al 32,5% per la World Wide Stationery Mfg («WWS»), una società alla quale è stato concesso il trattamento individuale, e a 39,4% per tutte le altre società della RPC. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 12 e 8305 10 00 19), mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 21, 8305 10 00 22 e 8305 10 00 29) l'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quando quest'ultimo risultasse inferiore al prezzo minimo all'importazione.
- (2) Nel settembre 2000, a seguito di una richiesta di riesame antiassorbimento delle suddette misure, presentata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, le aliquote

del dazio applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 12 e 8305 10 00 19) sono state aumentate con regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio<sup>(3)</sup>, passando a 51,2% per la WWS e a 78,8% per tutte le altre società della RPC.

- (3) Dal giugno 2002 sono in vigore misure antidumping e misure compensative nei confronti delle importazioni di meccanismi originari dell'Indonesia. Tali misure, che non sono oggetto del presente riesame, sono state istituite, rispettivamente, con regolamento (CE) n. 976/2002 del Consiglio e con regolamento (CE) n. 977/2002 del Consiglio, del 4 giugno 2002<sup>(4)</sup>.
- (4) In seguito a un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio mediante importazioni di meccanismi spediti dal Vietnam, con regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio<sup>(5)</sup> le misure sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Vietnam.
- (5) Nell'aprile 2004<sup>(6)</sup> è stata aperta un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio mediante importazioni di meccanismi spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari della Thailandia.
- (6) Entrambe le inchieste di cui ai considerando precedenti erano indipendenti dall'esito della presente inchiesta.

## 2. Domanda di riesame

- (7) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese<sup>(7)</sup>, il 23 ottobre 2001 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 150 dell'8.6.2002, pagg. 1 e 17.

<sup>(5)</sup> GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 127 del 29.4.2004, pag. 67.

<sup>(7)</sup> GU C 122 del 25.4.2001, pag. 2.